



Repertorio n. 65503

Raccolta n. 42212

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE**

**"PUBBLICA ASSISTENZA PAOLINA - CITTA' DI IMOLA"**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventiquattro luglio duemiladiciannove, alle ore 19.20.

In Imola, via San Pier Grisologo n. 42.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso

- DI SILVERIO Alessandro, nato a Bologna il giorno 26 agosto 1962 domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente dell'Associazione non riconosciuta e quindi legale rappresentante della "**PUBBLICA ASSISTENZA PaoLina - CITTA' DI IMOLA**", con sede in Imola (BO), via San Pier Grisologo n. 42, codice fiscale 90040560378, iscritta nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato prot. n. 204210/2008.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea degli associati di detta associazione.

Su unanime designazione degli intervenuti e ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, giorno e ora, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima in data 23 luglio 2019, mediante posta elettronica ordinaria in data 11 luglio 2019 nonché mediante affissione dell'avviso nella sede sociale;

- sono presenti, in proprio o per valida delega che resta acquisita agli atti sociali, gli associati risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto **sub A**), e precisamente n. 27 (ventisette) associati su un totale di n. 84 (ottantaquattro) associati;

- è presente il Consiglio Direttivo, nelle persone dei componenti risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;

- tutti i presenti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione;

- a norma dell'art. 18 dello statuto, vengono nominati scrutatori per le operazioni di votazione Patuelli Daniela e Losano Tomas, i quali dichiarano di accettare l'incarico.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 17 dello statuto e atta a deliberare sul seguente

Reg.to a Bologna  
il 29/07/2019  
n. 8591  
Serie 1T  
euro 356,00

## ORDINE DEL GIORNO

1. Discussione ed approvazione modifiche ed integrazioni da apportare allo statuto in ottemperanza alle nuove norme per accedere al 3° settore.

2. Varie ed eventuali.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione congiunta degli argomenti all'ordine del giorno ed illustra le ragioni che consigliano di adeguare lo statuto alla disciplina prevista dal D.lgs. 117/2017 proponendo, pertanto, l'adozione di uno statuto conforme allo statuto "tipo" ANPAS Emilia Romagna.

A tale riguardo espone analiticamente all'assemblea le modifiche principali che intende apportare allo statuto e precisa che il nuovo testo che si propone di adottare è stato visionato e discusso da tutti gli associati e dai titolari di cariche sociali, prima della presente assemblea.

Più precisamente, il Presidente propone di modificare:

- **l'art. 1** relativo alla denominazione, alla sede e all'emblema, modificandolo integralmente come segue:

"1. È costituita l'associazione denominata **"Pubblica Assistenza Paolina - Città di Imola - organizzazione di volontariato"**, in sigla **"Pubblica Assistenza Paolina - Città di Imola - ODV"** con sede in Imola (BO), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito dalla croce tricolore in campo blu con scaletta crociata e merli imolesi.";

- **l'art. 2** relativo ai principi fondamentali, modificando il titolo in "Principi associativi fondamentali" e il testo integralmente come segue:

"1. L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.";

- **l'art. 3** relativo agli scopi, modificando il titolo in "Scopi associativi" e il testo integralmente come segue:

"1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di

rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.";

- **l'art. 4** relativo alle attività, modificando il testo integralmente come segue:

"1. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale prevalenti:

a. interventi e prestazioni sanitarie

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);

- servizi di trasporto sanitario non assistito;

- servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

b. interventi e servizi sociali ai sensi art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno

2016 n. 112, e successive modificazioni

- servizi di trasporto sociale;

- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali

e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti

f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata

h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco

- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti

stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.";

- **l'art. 5** relativo alla gratuità, modificando il titolo in "Volontariato e lavoro retribuito" e sostituendo il secondo e il terzo comma integralmente come segue:

"2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.";

- **l'art. 6** relativo ai requisiti degli associati, modificando il testo integralmente come segue:

"1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

2. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci.

3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con

l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

5. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

6. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.";

- **l'art. 7** relativo ai diritti degli associati,

\* sostituendo il testo della lettera b. con il seguente:

"eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;"

\* aggiungendo la lettera f. con il seguente testo: "f. esaminare i libri sociali, previa omissis del Consiglio Direttivo di elementi sensibili.";

- **l'art. 8** relativo ai doveri degli associati, sostituendo le parole "I doveri dei soci sono" con le parole "I soci sono tenuti a" e aggiungendo alla lettera c. dopo la parola "Associazione" le parole "a giudizio del Consiglio Direttivo";

- **l'art. 9** relativo alle incompatibilità, sostituendo integralmente il testo come segue:

"1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

2. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.";

- **l'art. 10** relativo alla perdita della qualità di socio,

\* sostituendo nella lettera d. del primo comma la parola "dimissioni" con le parole "per recesso";

\* aggiungendo nel secondo comma, dopo la parola "associativa", le parole "o non l'ha versata";

\* sostituendo nel quarto comma le parole "avendo compiuto gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto" con le parole "avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto";

\* sostituendo il testo del quinto comma integralmente come segue: "Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.";

\* sostituendo nel sesto comma le parole "al punti 1" la parola "alle";

\* eliminando il settimo e l'ottavo comma;

- **il titolo III** aggiungendo le parole "e strumenti di rendicontazione";

- introducendo un nuovo articolo, denominato "**Art. 11 - Scritture contabili e bilancio**", con conseguente

rinumerazione degli articoli successivi, come segue:

**"Art. 11 - Scritture contabili e bilancio**

1. L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) - o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore - è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

4. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

5. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.";

- **l'art. 11** dello statuto vigente, relativo all'esercizio finanziario e alle entrate, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra, modificandolo integralmente come segue:

**"Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;

i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;  
j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;  
k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;  
l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;  
m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.";

- **l'art. 12** dello statuto vigente, relativo al Patrimonio, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra, modificandolo integralmente come segue:

**"Art. 13 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.";

- introducendo un nuovo articolo, denominato **"Art. 14 - Bilancio sociale"**, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, come segue:

**"Art. 14 - Bilancio sociale**

1. L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.";

- **il titolo IV** aggiungendo la parola "associativi";

- **l'art. 13** dello statuto vigente, relativo agli organi sociali, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,

\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 15;

\* sostituendo alla lettera d. del primo comma le parole "il collegio dei sindaci revisori" con le parole "l'Organo di controllo" ed eliminando la lettera e.;

\* sostituendo integralmente il testo del secondo e del terzo comma come segue: "2. Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.";

- **l'art. 14** dello statuto vigente, relativo all'assemblea, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,  
\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 16;  
\* sostituendo integralmente il testo del secondo comma come segue: "2. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.";

- **l'art. 15** dello statuto vigente, relativo alla convocazione, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,  
\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 17;  
\* sostituendo integralmente il testo del primo comma come segue: "1. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.";

- **l'art. 16** dello statuto vigente, relativo ai tempi e agli scopi della convocazione, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,  
\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 18;  
\* sostituendo integralmente il testo del primo comma come segue:  
"1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.";  
\* sostituendo nel secondo comma la parola "Deve" con la parola "Può";  
\* sostituendo integralmente il testo del quarto comma come segue: "4. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.";

- **l'art. 17** dello statuto vigente, relativo alla costituzione dell'assemblea, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,  
\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 19;  
\* modificando il titolo in "Quorum costitutivi";  
\* sostituendo integralmente il testo come segue:  
"1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.  
2. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche dello statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.  
3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato

per la prima.";

- **l'art. 18** dello statuto vigente, relativo agli adempimenti, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra, modificando il numero dell'articolo, ora Art. 20;

- **l'art. 19** dello statuto vigente, relativo alla validità delle deliberazioni, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,

\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 21;

\* sostituendo integralmente il testo come segue:

"1. L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

2. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

3. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

4. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

5. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.";

- **l'art. 20** dello statuto vigente, relativo all'intervento e alla rappresentanza in assemblea, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,

\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 22;

\* sostituendo integralmente il testo come segue:

"1. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

3. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

4. È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.";

- **l'art. 21** dello statuto vigente, relativo alle competenze dell'assemblea, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,

\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 23;

\* sostituendo integralmente il testo come segue:

"1. L'assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;

c. determina l'importo annuale delle quote associative;

d. definisce le linee programmatiche della Associazione;

e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;

f. determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;

i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

j. delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;

k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello statuto sociale;

b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 35.";

- **l'art. 22** dello statuto vigente, relativo al Consiglio Direttivo, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,

\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 24;

\* sostituendo integralmente il testo come segue:

"1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione.

2. E' composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

3. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

5. Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal

Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

8. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

9. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.";

- **l'art. 23** dello statuto vigente, relativo alla costituzione e al voto in assemblea, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,

\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 25;

\* modificando il titolo in "Quorum costitutivi e voto";

\* sostituendo integralmente il testo come segue:

"1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.";

- **l'art. 24** dello statuto vigente, relativo alle competenze del Consiglio Direttivo, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,

\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 26;

\* sostituendo integralmente il testo come segue:

"1. Il Consiglio Direttivo:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;

b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;

d. individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che l'Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa;

e. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed

altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di ANPAS;

g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;

h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;

l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

n. ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'Associazione nel rispetto della normativa vigente.";

- **l'art. 25** dello statuto vigente, relativo alla Direzione esecutiva, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,

\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 27;

\* sostituendo integralmente il testo come segue:

"1. Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

2. Le modalità di funzionamento della Direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.";

- **l'art. 26** dello statuto vigente, relativo alla vacanza dei componenti e alla decadenza degli organi sociali, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,

\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 28;

\* aggiungendo nel primo comma, dopo le parole "eletti" il testo che segue: "Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.";

\* sostituendo integralmente il secondo, il terzo e il quarto comma come segue:

"2. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dall'assemblea, il Consiglio Direttivo decade.

3. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.";

- **l'art. 27** dello statuto vigente, relativo alla figura del Presidente, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,

\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 29;

\* sostituendo nel secondo comma la parola "stipulati" con la parola "deliberati";

\* aggiungendo nel terzo comma dopo la parola "o" le parole "in via temporanea";

- **1'art. 28** dello statuto vigente, relativo al Collegio dei sindaci revisori, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,

\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 30;

\* modificando il titolo in "Organo di controllo";

\* sostituendo integralmente il testo come segue:

"1. L'Organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.";

- **1'art. 29** dello statuto vigente, relativo alle competenze dell'organo di controllo, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,

\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 31;

\* sostituendo integralmente il testo come segue:

"1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

3. L'Organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

4. L'Organo di controllo attesta inoltre che il bilancio

sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.";

- **l'art. 30** dello statuto vigente, eliminando la disciplina del Collegio dei probiviri con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;

- **l'art. 31** dello statuto vigente, eliminando la disciplina delle competenze del Collegio dei probiviri con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;

- introducendo un nuovo articolo, denominato "**Art. 32 - Revisione legale dei conti**", con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, come segue:

**"Art. 32 - Revisione legale dei conti**

1. Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

2. La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'Organo di controllo; in tal caso l'Organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.";

- introducendo un nuovo articolo, denominato "**Art. 33 - Libri sociali obbligatori**", con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, come segue:

**"Art. 33 - Libri sociali obbligatori**

1. L'Associazione deve tenere:

a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b) il libro degli associati;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.";

- **l'art. 32** dello statuto vigente, relativo alle sezioni, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,

\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 34;

\* sostituendo integralmente il testo come segue:

"1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite

una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.";

- l'art. 33 dello statuto vigente, eliminando la disciplina dei Regolamenti con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;

- l'art. 34 dello statuto vigente, relativo allo scioglimento dell'Associazione, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra,

\* modificando il numero dell'articolo, ora Art. 35;

\* sostituendo integralmente il testo come segue:

"1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente residue, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo la destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di enti del terzo settore con finalità analoghe all'Associazione."

- l'art. 35 dello statuto vigente, relativo al rinvio, tenuto conto delle rinumerazioni di cui sopra, modificando il numero dell'articolo, ora Art. 36.

Il Presidente chiede agli associati di esprimere il proprio voto mediante alzata di mano e invita gli scrutatori a prendere atto dell'esito della votazione e a prendere nota dei nominativi di coloro che esprimeranno voto contrario o astenuto.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato per alzata di mano da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità

**delibera**

1) di approvare le modifiche e le integrazioni da apportare allo statuto in ottemperanza alle nuove norme per accedere al terzo settore;

2) di adottare il nuovo testo di statuto dell'Associazione, così come sopra proposto dal Presidente.

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20.20.

La parte comparente mi consegna lo statuto sociale così come aggiornato, che si allega al presente atto **sub B)**.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante

ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, di cui i tributi e le anticipazioni si stimano in complessivi euro 367,10 (trecentosessantasette virgola dieci), sono a carico della Associazione.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.








Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su cinque fogli per diciotto pagine.

Sottoscritto alle ore 20.20.

F.ti Alessandro Di Silverio - FEDERICO TASSINARI

# ELENCO PRESENZE

A. Depato Adel  
N. 65503/42222 Ok. Ray

ELENCO SOCI		DELEGA A	FIRMA
Andalò	Claudia		
Andreoni	Lucia		
Baldassarri	Giuliana Dr.		
Baruzzi	Gabriella		
Bassani	Giuseppe		
Bassi	Fabrizio		
Bedeschi	Alberto	TARTARINI SILVER	
Berchi	Soanita Tania		
Bertelli Dr.	Roberto		
Bertini	Fabio		
Bianconcini	Pier Paolo		
Bianconcini	Gian Luigi	TARTARINI RONICO	
Bianconcini	Marisa		
Bottura	Massimo		
Bugamelli	Mauro		
Cambula	Alfredo		
Campione	Agnese		
Caprara	Gianni		
Chekam	Lise		
Chioma	Vittorio		
Cocchi	Franca		
Colmi	Patrizia		
Contoli	Corrado		
Cosentino	Gabriella	COSENTINO GABRIELLA	
Del Gaudio	Guido		



## ELENCO PRESENZE


Di Fabrizio	Antonio		
Di Silverio	Alessandro		<i>Al M L</i>
D'Onofrio	Emiliana		<i>D'Onofrio Emiliana</i>
Familiari	Tiziana <del>MARCELLA</del>		<i>Tiziana</i>
Ferrarese	Cristina		
Ferri	Floriana		
Ferrini	Arnaldo		
Filippone	Roberto		
Foitzick	Marion		<i>Al Foitzick</i>
Freddi	Franco		
Gnugnoli	Emanuela		
Golini	Marika		<i>Golini Marika</i>
Governa	Anna		
Grillini	Nino		
James	Valerie		
Leoni	Elisa		
Losano	Tomas		<i>Losano</i>
Marabini	Pierangela		
Marabini	Monica		<i>Monica Marabini</i>
Martelli	Alsen		
Mascia	Emma		<i>Mascia Emma</i>
Mazzoni	Claudio		
Melonari	Michela		
Migliore	Laura		
Minguzzi	Loris		
Moglie	Marco		

# ELENCO PRESENZE






Montanari	Dea		
Ortasi	Stefano		
Padovani	Nicole		Nicole Padovani
Palazzetti	Raffaello		
Palazzo	Maria Rita		
Palmitesta	Vincenzo		
Pasi	Rosa		
Pasi	Dimitri		
Pasi	Giancarlo		
Patuelli	Daniela		Patuelli Daniela
Pederzoli	Pierina		
Poggi	Alberto		Alberto Poggi
Poggi	Paola		
Prantoni	Luciana		Luciana Prantoni
Raggi	Paolo		
Rambaldi	Angela		
Rashed	Hadir Abdel	ZEINAB RASHED	Zeinab Rashed
Rashed	Zeinab		Zeinab Rashed
Romani	Silvio		Silvio Romani
Sangiorgi	Daniele	Suzzi SILVANO	Suzzi Sangiorgi
Sportelli	Alvaro		
Suzzi	Silvano		Suzzi Silvano
Tartarini	Silver		Tartarini Silver
Tartarini	Andrea		
Tonolo	Jessica		

AL

## ELENCO PRESENZE

Toschi	Francesca		
Vannini	Silvia		
Venturi	Sonia	CAMPULLA ALFREDO	
Visani	Marcello		
Visani	Giovanni		
Visani	Ilario		
Vitali	Vanni		
Zanelli	Pierangela		

# ELENCO PRESENZE

CONSIGLIO DIRETTIVO		
NOME	carica	firma
DI SILVERIO ALESSANDRO	President	
TARTARINI SILVER	VICE-PRESIDENTE	
POGGI ALBERTO	Consigliere	
FAMILIARI TIZIANA MARCELLA	CONSIGLIERE	
COSENTINO GABRIELLA	Consigliere Segretario	





Allegato B) al  
N. 65503/42222  
el. Rog

<b>STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE</b>
<b>PUBBLICA ASSISTENZA PAOLINA - CITTA' DI IMOLA</b>
<b>Titolo I - Profili generali</b>
<b>Art. 1 - Denominazione, sede e emblema</b>
1. È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Paolina - Città di Imola - organizzazione di volontariato", in sigla "Pubblica Assistenza Paolina - Città di Imola - ODV" con sede in Imola (BO), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione". L'emblema dell'Associazione è costituito dalla croce tricolore in campo blu con scaletta crociata e merli imolesi.
<b>Art. 2 - Principi associativi fondamentali</b>
1. L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
<b>Art. 3 - Scopi associativi</b>
1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita

associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

#### **Art. 4 - Attività**

1. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale prevalenti:

##### a. interventi e prestazioni sanitarie

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
- servizi di trasporto sanitario non assistito;
- servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

b. interventi e servizi sociali ai sensi art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni

- servizi di trasporto sociale;
- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla

- programmazione del loro soddisfacimento;
- d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
- e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti
- f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
  - assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata
- h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco
- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

#### **Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito**

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le

organizzazioni di volontariato.

## **Titolo II - Soci**

### **Art. 6 - Requisiti**

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

2. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci.

3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

5. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

6. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

### **Art. 7 - Diritti**

1. I soci hanno diritto di:

- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

- e. essere informati sull'attività associativa;
- f. esaminare i libri sociali, previa omissis del Consiglio Direttivo di elementi sensibili.

#### **Art. 8 - Doveri**

1. I soci sono tenuti a:
  - a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  - b. essere in regola con il versamento della quota associativa;
  - c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione a giudizio del Consiglio Direttivo;
  - d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

#### **Art. 9 - Incompatibilità**

1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
2. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

#### **Art. 10 - Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde:
  - a. per morosità;
  - b. per decadenza;
  - c. per esclusione;
  - d. per recesso.
2. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
3. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
4. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
5. Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.
6. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

#### **Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione**

##### **Art. 11 - Scritture contabili e bilancio**

1. L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili

necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) - o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore - è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

4. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

5. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

#### **Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art.

4 comma 3.

#### **Art. 13 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

#### **Art. 14 - Bilancio sociale**

1. L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

### **Titolo IV - Organi associativi**

#### **Art. 15 - Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo;

2. Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 16 - Assemblea**

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

2. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

#### **Art. 17 - Convocazione**

1. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del

comune in cui l'Associazione ha sede.

#### **Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione**

1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.
2. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
4. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

#### **Art. 19 - Quorum costitutivi**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche dello statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

#### **Art. 20 - Adempimenti**

1. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un Presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

#### **Art. 21 - Validità delle deliberazioni**

1. L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
2. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.
3. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.
4. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a

modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

5. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

#### **Art. 22 - Intervento e rappresentanza**

1. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

3. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

4. È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

#### **Art. 23 - Competenze**

1. L'assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;

c. determina l'importo annuale delle quote associative;

d. definisce le linee programmatiche della Associazione;

e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;

f. determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;

i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

j. delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;

k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello statuto sociale;

b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 35.

#### **Art. 24 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione.

2. È composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il

Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

3. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

5. Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

8. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

9. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

#### **Art. 25 - Quorum costitutivi e voto**

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

#### **Art. 26 - Competenze**

1. Il Consiglio Direttivo:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;

b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;

- d. individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che l'Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa;
- e. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di ANPAS;
- g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;
- l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- n. ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'Associazione nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 27 - Direzione esecutiva**

1. Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.
2. Le modalità di funzionamento della Direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

#### **Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi**

1. Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.  
Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.
2. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dall'assemblea, il Consiglio Direttivo decade.
3. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il

Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 29 - Presidente**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

2. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

3. Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

#### **Art. 30 - Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

#### **Art. 31 - Competenze**

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

3. L'Organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

4. L'Organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in

conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 32 - Revisione legale dei conti**

1. Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

2. La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'Organo di controllo; in tal caso l'Organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 33 - Libri sociali obbligatori**

1. L'Associazione deve tenere:

a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b) il libro degli associati;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

### **Titolo V - Norme finali**

#### **Art. 34 - Sezioni**

1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

#### **Art. 35 - Scioglimento dell'Associazione**

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente residue, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo la destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di enti del terzo settore con finalità analoghe all'Associazione.

#### **Art. 36 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le

disposizioni di legge vigenti in materia.